

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2068 DEL 13/11/2025

O G G E T T O

ACCORDO TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 1 "DOLOMITI" PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PER I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO-CORTINA 2026. DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 18/03/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2123/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

Con D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024, la Regione del Veneto ha approvato il Progetto di massima dei servizi sanitari da assicurare per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, affidando all’Azienda U.L.SS. n. 1 “Dolomiti” tutte le attività connesse alla loro gestione ed ha individuato il *Regional Medical Care Manager* ovvero il responsabile di tale servizio sanitario all’interno della Regione.

Il Progetto di massima, predisposto sulla base del documento “*Olympics Games Guide - Medical Service*” dell’*International Olympic Committee* (edizione 2023), prevede siano garantiti un dispositivo di assistenza dedicato agli atleti ed uno dedicato a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all’organizzazione ed ai servizi), senza che venga in alcun modo compromessa la disponibilità dei servizi sanitari per la popolazione residente nelle aree interessate. Il Progetto di massima comprende anche le attività assistenziali necessarie per i *test events* che si svolgono sui siti di gara di Cortina d’Ampezzo nel corso dell’anno 2025.

Con riferimento al personale necessario per garantire le attività, considerata l’alta specializzazione richiesta e la necessità che i Servizi sanitari dei Giochi Olimpici e Paralimpici siano integrati nel Servizio Sanitario Regionale, la D.G.R.V. n. 1562/2024 e lo stesso Progetto prevedono l’impiego nei primi di professionisti già operanti nelle Aziende sanitarie regionali, attraverso la definizione di una convenzione tra le stesse e l’Azienda U.L.SS. n. 1 “Dolomiti”.

La D.G.R.V. n. 1562/2024, infine, ha predisposto un format di accordo da concludersi tra l’Azienda U.L.SS. n. 1 “Dolomiti” e le Aziende Sanitarie della Regione Veneto, demandando ad un successivo atto dell’Area Sanità e Sociale la determinazione della modalità di finanziamento per la copertura delle spese sostenute per le attività connesse alla gestione dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Visti:

- l’art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l’art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell’Area Sanità;
- l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del comparto di tutti i ruoli;
- l’art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- l’art. 89, commi 2 e 6, del CCNL dell’Area Sanità 23.01.2024 e l’art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto Sanità 02.11.2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del comparto;
- l’art. 1, comma 219, della L. 30.12.2023, n. 213, che ha esteso l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 11 del D.L. 30.03.2023, n. 34, convertito con, modificazioni, dalla L. 26.05.2023, n. 56,

relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

In ragione di quanto sopra esposto, si propone di approvare l'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 1 "Dolomiti" per attività di assistenza sanitaria per i giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 (data prevista: 18 marzo 2026).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, l'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 1 "Dolomiti" per attività di assistenza sanitaria per i giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (data prevista 18.03.2026);
2. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente l'accordo di cui al punto n. 1;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**ACCORDO
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA
PER I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI MILANO-CORTINA 2026**

TRA

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito denominata ULSS n. 1), con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (CF/P.IVA 00300650256), in persona del legale rappresentante, Commissario, Dott. Giuseppe Dal Ben,

E

L'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito denominata ULSS n. 8), con sede a Vicenza, in Viale F. Rodolfi n. 37 (CF/P.IVA 02441500242), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ssa Patrizia Simionato.

PREMESSO CHE

- con D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024, la Regione del Veneto ha approvato il Progetto di massima dei servizi sanitari da assicurare per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ha affidato all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti tutte le attività connesse alla loro gestione ed ha individuato il *Regional Medical Care Manager* ovvero il responsabile di tale servizio sanitario all'interno della Regione;
- il Progetto di massima è stato predisposto sulla base del documento "*Olympics Games Guide - Medical Service*" dell'International Olympic Committee (edizione 2023), che prevede siano garantiti un dispositivo di assistenza dedicato agli atleti ed uno dedicato a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), senza che venga in alcun modo compromessa la disponibilità dei servizi sanitari per la popolazione residente nelle aree interessate. Il Progetto di massima comprende anche le attività assistenziali necessarie per i *test events* che si svolgono sui siti di gara di Cortina d'Ampezzo nel corso dell'anno 2025;
- con riferimento al personale necessario per garantire le attività, considerata l'alta specializzazione richiesta e la necessità che i Servizi sanitari dei Giochi Olimpici e Paralimpici siano integrati nel Servizio Sanitario Regionale, la D.G.R.V. n. 1562/2024 e lo stesso Progetto prevedono l'impiego nei primi di professionisti già operanti nelle Aziende sanitarie regionali, attraverso la definizione di una convenzione tra le stesse e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
- il *Regional Medical Care Manager* ha, quindi, predisposto un piano di assistenza sanitaria che prevede l'impiego di personale medico, farmacista, comparto sanitario, infermieristico, tecnico e amministrativo proveniente dalle Aziende sanitarie della Regione del Veneto. Sono state avviate le procedure di selezione di tale personale per le specifiche attività da svolgersi nei vari siti (campi di gara, Villaggio olimpico, Policlinico olimpico, servizi di supporto, ecc);
- la D.G.R.V. n. 1562/2024, infine, ha demandato ad un successivo atto dell'Area Sanità e Sociale la determinazione della modalità di finanziamento per la copertura delle spese sostenute dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per le attività connesse alla gestione dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

CONSIDERATO CHE

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate, già appartenenti al Servizio Sanitario Regionale;

- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

VISTI

- l'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità;
- l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del comparto di tutti i ruoli;
- l'art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- l'art. 89, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 e l'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto Sanità 2.11.2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del comparto;
- l'art. 1, comma 219, della L. 30.12.2023, n. 213, che ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 30.3.2023, n. 34, convertito con, modificazioni, dalla L. 26.5.2023, n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina la partecipazione dell'Azienda ULSS 8 alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ai sensi della D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce il presupposto per la collaborazione, nell'ambito degli eventi che precedono e che sono concomitanti i Giochi Olimpici e Paralimpici, per l'assistenza sanitaria o di altra attività che sia ad essa correlata o comunque inerente agli eventi Olimpici e Paralimpici, da parte del personale della Azienda ULSS 8.

Articolo 2 – Svolgimento dell'attività

L'Azienda ULSS 8 si impegna a mettere a disposizione il proprio personale, in particolare sanitario e di supporto all'assistenza sanitaria, individuato dal *Regional Medical Care Manager*, per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), nonché altro personale a supporto dell'attività amministrativa organizzativa.

L'assistenza sanitaria sarà prestata nelle venues olimpiche, sui campi di gara, nelle medical stations e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.

L'attività di assistenza sanitaria può essere preceduta da una fase di formazione obbligatoria, a cui i professionisti sono tenuti a partecipare.

I professionisti individuati dal *Regional Medical Care Manager* svolgeranno l'attività:

1) in parte all'interno del loro orario di lavoro, con utilizzo dei seguenti istituti:

- missione/trasferta
- comando in caso di servizi continuativi;
- assegnazione temporanea ex art. 23 bis comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.);

I professionisti dell'Azienda ULSS 8 che svolgeranno l'attività nell'ambito del loro orario di lavoro potranno essere, contemporaneamente, fino a due per ciascun profilo professionale e per ciascuna unità operativa, nel periodo dal 25 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 e dal 10 gennaio 2026 al 18 marzo 2026.

2) in parte al di fuori dell'orario di lavoro, nelle modalità di seguito elencate:

- a) per la dirigenza dell'Area Sanità, in regime di convenzioni di consulenza ex art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024;
- b) per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto - area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari, in ragione dell'art. 15 della L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, presupposto della presente convenzione o in regime di incarichi ex art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i.;
- c) per il restante personale del comparto, in regime di incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.

Articolo 3 – Accordi economici e modalità di pagamento

I compensi spettanti al personale dell'Azienda ULSS 8 per l'attività di cui al punto 2) del paragrafo precedente, svolta al di fuori dell'orario di lavoro sono i seguenti:

- a) € 100,00 per ogni ora di attività
- b) € 50,00 per ogni ora di attività per il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
€ 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale;
- c) € 50,00 per ogni ora di attività per il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
€ 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale.

Il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività resta escluso dal computo delle ore prestate.

I suddetti compensi sono al netto di oneri previdenziali e fiscali (IRAP).

L'Azienda ULSS n. 1 assumerà, inoltre, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di viaggio (alla tariffa di 0,16/km, oltre ai pedaggi autostradali), sostenute dal personale dell'Azienda 8 per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, sia se prestata all'interno dell'orario di lavoro, sia se prestata in regime di prestazioni aggiuntive.

L'Azienda ULSS 1 provvederà a ristorare i costi sostenuti per l'attività oggetto del presente accordo, sulla base del numero di ore effettuate, attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) attivata dalla Regione Veneto con D.G.R. 337/2010. Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 1 Dolomiti non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'ULSS 8 in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

Per l'attività svolta dai dipendenti all'interno dell'orario di lavoro, in regime di missione (trasferta) o di comando, l'Azienda ULSS 8 erogherà gli emolumenti spettanti che saranno rimborsati attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) di cui al paragrafo precedente.

Per tracciare i costi dovranno essere utilizzate specifiche voci di spesa e voci stipendiali, appositamente dedicate.

Art. 4 – Rendicontazione delle attività

L'Azienda ULSS n. 1 trasmetterà all'Azienda ULSS 8, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, il riepilogo degli accessi e delle relative timbrature causalizzate effettuate dal personale di quest'ultima per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, comprensivo dei nominativi dei professionisti, delle giornate di presenza e delle ore prestate, sulla base della programmazione autorizzata dal *Regional Medical Care Manager*.

Art. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti solleva l'Azienda ULSS 8 da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa al presente accordo e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio, anche in itinere, nonché per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, che ha introdotto il modello di gestione diretta dei sinistri da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale, con assunzione della totale ritenzione del rischio RCT/O.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici, provvederà alla designazione dei dipendenti dell'Azienda ULSS 8, impegnati nel predetto Servizio ai sensi del presente accordo, quale Autorizzati al trattamento dei dati degli utenti con cui verranno in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

I dipendenti dell'Azienda ULSS 8, impegnati nel Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici, dovranno attenersi alle *policy* aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.

Le Parti assicurano che i dati raccolti, in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda ULSS 8 con la presente autorizza l'Azienda ULSS 1 Dolomiti al trattamento dei dati personali e sensibili raccolti e conservati per le finalità di gestione e pagamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

I dipendenti dell'Azienda ULSS 8 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 (data prevista: 18 marzo 2026).

Le disposizioni del presente accordo si applicano anche ad eventuali attività svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (attività di formazione finalizzata alle attività di assistenza; attività svolte in occasione di *test event*), in base ad accordi informali.

Art. 9 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente accordo è competente il Foro di Belluno.

Art. 11– Disposizioni finali

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda ULSS n. 1. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014). L'Azienda ULSS n. 1 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 50395 del 13.12.2006 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico della parte richiedente.

Il presente accordo è redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _____ Data _____

Per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Il legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il legale rappresentante _____